



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.6.2018  
COM(2018) 454 final

2018/0240 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,  
di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata  
nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti<sup>1</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con delegazioni provenienti da Canada, Repubblica popolare cinese, Regno di Danimarca per quanto riguarda le isole Fær Øer e la Groenlandia, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Regno di Norvegia, Federazione russa e Stati Uniti d'America in vista della conclusione di un accordo vincolante volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale («l'accordo»).

L'accordo consentirà di impedire la pesca commerciale non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale, un'area di circa 2,8 milioni di chilometri quadrati. Non si sono mai registrate attività di pesca commerciale in quest'area, né è probabile che si registrino nel prossimo futuro. Tuttavia, data l'evoluzione delle condizioni del Mar Glaciale Artico, i suddetti governi hanno elaborato il presente accordo in linea con l'approccio precauzionale alla gestione della pesca.

L'accordo istituisce e gestisce un programma congiunto di ricerca scientifica e controllo volto a migliorare la comprensione degli ecosistemi dell'area e, in particolare, a stabilire se nell'area esistono stock ittici atti a essere catturati in modo sostenibile. L'accordo prevede la possibilità di istituire, in futuro, una o più ulteriori organizzazioni o uno o più ulteriori accordi locali di gestione della pesca in quest'area.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Nelle conclusioni del 2009 sulla politica dell'UE per l'Artico<sup>2</sup>, il Consiglio ha espresso la sua disponibilità a considerare una proposta di quadro normativo per la parte di acque d'altura non ancora protetta da un regime internazionale di conservazione che estenda il mandato delle organizzazioni regionali di gestione della pesca esistenti, o qualsiasi altra proposta in tal senso convenuta dalle parti. Il Consiglio ha inoltre indicato di essere favorevole a un divieto temporaneo all'avvio di nuove attività di pesca nelle acque in questione fino all'entrata in vigore del suddetto quadro normativo.

Nelle conclusioni del 2012 in merito alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca<sup>3</sup>, il Consiglio ha sottolineato, tra le altre cose, la necessità di iniziative di gestione congiunta per gli stock condivisi con paesi terzi al fine di assicurare condizioni di equità. Ha altresì ribadito il ruolo fondamentale delle organizzazioni regionali di gestione della pesca per la gestione sostenibile delle risorse alieutiche a livello internazionale.

Una volta in vigore, l'accordo colmerà un'importante lacuna normativa nell'attuale quadro internazionale di governance degli oceani.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la politica comune della pesca dell'Unione europea e con il quadro di governance internazionale degli oceani, ivi compresa la politica dell'UE per l'Artico.

---

<sup>1</sup> Adottate dal Consiglio il 31.3.2016.

<sup>2</sup> Doc. 16857/09 + CORI.

<sup>3</sup> Doc. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

## **2. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato che autorizzano la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. Gli Stati membri sono stati informati dello stato di avanzamento dei negoziati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di esperti provenienti dagli Stati membri nel corso della preparazione e dello svolgimento di ciascun ciclo di negoziati. Durante gli ultimi due cicli, della delegazione dell'UE ha fatto parte anche un esperto legale esterno.

## **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione. -

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

### **relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha competenza esclusiva per l'adozione di misure di conservazione delle risorse biologiche marine, nonché per la conclusione di accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali.
- (2) A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio<sup>4</sup> e della decisione 98/414/CE del Consiglio<sup>5</sup>, l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («la convenzione») e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («l'accordo sugli stock ittici»). Sia la convenzione sia l'accordo sugli stock ittici fanno obbligo agli Stati di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine. L'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale («l'accordo») adempie a tale obbligo.
- (3) Ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento, al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino. L'accordo è coerente con tali obiettivi.

---

<sup>4</sup> Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Il 31 marzo 2016 il Consiglio<sup>7</sup> ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. Il 30 novembre 2017 i suddetti negoziati si sono conclusi positivamente.
- (5) Diventare parte dell'accordo promuoverà la coerenza dell'approccio dell'Unione alla conservazione di tutti gli oceani e rinforzerà il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine a livello globale.
- (6) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale («l'accordo») è approvata, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dai negoziatori dell'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>7</sup> Strumento adottato dal Consiglio in data 31.3.2016 con il documento numero ST 7411 2016 ADD 1.